



ORDINANZA POLIZIA LOCALE

N. 101 DEL 14/07/2025

OGGETTO: a far data dal 01 agosto 2025 istituzione del divieto di transito ai veicoli per trasporto di merci di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate, eccetto autorizzati e/o motivati da servizio di carico/scarico in loco, trasporto pubblico e mezzi di pronto intervento, lungo la Via Isonzo, la Via Garibaldi e la Via U. Foscolo di Azzate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

VISTO il decreto del Sindaco di nomina a Responsabile della Gestione Associata Corpo di Polizia Locale di Azzate (D.S. n.3 del 28.03.2024 e s.m.i.);

VISTA la circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e si chiarisce che, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 267/2000, competono ai dirigenti-responsabili dei servizi, formalmente individuati dal Sindaco, gli atti relativi alla regolamentazione del traffico all'interno del centro abitato che non siano espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale nr. 17 datata 11.03.2025, con la quale si dava indirizzo allo scrivente Ufficio di istituire, divieto di transito ai veicoli per trasporto di merci di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate, rispettivamente lungo la Via Isonzo, la Via Garibaldi e la Via U. Foscolo di Azzate;

CONSIDERATO che in analogia ad altri provvedimenti adottati in materia di Codice della Strada, essenzialmente rivolti alla riorganizzazione della viabilità cittadina è maturata in questa Amministrazione l'intenzione di disciplinare il transito ai veicoli per trasporto di merci di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate, rispettivamente lungo la Via Isonzo, la Via Garibaldi e la Via U. Foscolo di Azzate, garantendo per tal via, un miglioramento delle condizioni di traffico;

RITENUTO di dovere sperimentare direttamente sul "campo" la suddetta proposta apportando, se del caso, i necessari adeguamenti nell'ottica di una migliore ottimizzazione della viabilità del centro cittadino;

RAVVISATA pertanto, per i motivi di cui sopra, la necessità di modificare l'attuale regolamentazione del transito dei veicoli per trasporto di merci di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate, attraverso l'istituzione del relativo divieto;

VISTE le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada ed in particolare la previsione normativa di cui all'art. 7, rubricato "*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*";

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).

VISTI in particolare gli artt.5 e 7 del C.d.S.;

VISTO in particolare l'art. 30 del Reg. Es. C.d.S.;

ORDINA

a far data dal 01.08.2025, lungo la Via Isonzo, la Via Garibaldi e la Via U. Foscolo di Azzate, l'istituzione divieto di transito ai veicoli per trasporto di merci di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate (Figura II 60/a: Art. 39 Cod.Str.- Art.117 Reg.Es.) eccetto autorizzati e/o motivati da servizio di carico/scarico in loco, trasporto pubblico e mezzi di pronto intervento.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

I soggetti incaricati dei Servizi di Polizia Stradale, individuati ai sensi dall'Art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), assicureranno l'osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali, con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea regolamentare prevista dal vigente Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. N. 285/1992), dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. N. 495/1992), a cura del richiedente, il quale resta unico responsabile nei tratti suddetti interessati dal cantiere stesso, per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o mezzi in transito.

La presente ordinanza è altresì resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito web comunale, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dalla normativa vigente.

AVVERTE

- Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, N. 241, contro la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71.
- Ai sensi dell'Art.5, comma 3, della L.7 Agosto 1990, N. 241 si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio di Polizia Locale del servizio intercomunale di Azzate ed il responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale è il Commissario Capo Dott. Gennaro Portogallo.
- Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 30 aprile 1992, N. 285, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni è ammesso ricorso, contro l'ordinanza che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495.

Dall'entrata in vigore del presente Provvedimento, sino alla decadenza, si intendono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali del Comune di Azzate (Va) incompatibili con il presente.

Azzate, 14.07.2025

Il Responsabile Del Servizio
Portogallo Dott. Gennaro

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Azzate dal e così per 15 giorni consecutivi.

Rep. n.

IL MESSO COMUNALE